

## **BGer 9C\_99/2013 vom 25. März 2013**

Bundesgericht, 2013-03-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_99\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_99_2013)

FR: TF 9C\_99/2013 du 25 mars 2013

IT: TF 9C\_99/2013 del 25 marzo 2013

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l' art. 109 LTF le corti del Tribunale federale giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 2 lett. a). In tal caso la decisione è motivata sommariamente, potendosi rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata ( art. 109 cpv. 3 LTF ). È quanto accade in concreto.

#### **E. 2.1**

Anzitutto il ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui ritiene che sarebbero date le condizioni per estendere l'oggetto della lite all'esame del diritto alla rendita intera dal 1990 al 1° febbraio 2006. Oltre a potere rinviare per intero alle pertinenti considerazioni della pronuncia impugnata, è sufficiente il rilievo che l'estensione dell'oggetto della lite non può per costante giurisprudenza avere per effetto di includere nella lite una questione che è già stata trattata con una decisione cresciuta in giudicato (in casu: il diritto alle prestazioni AI nel predetto periodo) e rimmetterla in discussione al di fuori di un esame sotto l'aspetto della riconsiderazione e della revisione processuale (cfr. ad esempio SVR 2012 IV n. 35 pag. 136, 9C\_678/2011, consid. 3). Per il resto il giudice di prime cure ha spiegato che l'amministrazione non può essere obbligata, per mancanza di un diritto suscettibile di essere fatto valere giudizialmente, a procedere a una riconsiderazione né dall'assicurato né da un tribunale ( DTF 117 V 8 consid. 2a pag. 12 con riferimenti; cfr. pure SVR 2008 IV n. 54 pag. 179, I 896/06, consid. 3.1). Né il ricorrente spiega del resto minimamente in quale misura le decisioni cresciute in giudicato dell'amministrazione sarebbero manifestamente errate e quindi insostenibili (cfr. DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389; RSAS 2011 pag. 299, 9C\_621/2010).

#### **E. 2.2**

Medesima sorte merita il gravame laddove contesta la valutazione - di natura fattuale e quindi, in quanto tale, unicamente riesaminabile da questa Corte sotto il profilo ristretto dell'arbitrio ( DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - del primo giudice in merito alla mancanza di prova di una incapacità lavorativa in qualsiasi attività tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2006. Basta anche qui il rilievo che la relazione tecnica del dott. M. \_\_\_\_\_, alla quale si richiama l'insorgente a sostegno della sua tesi, è in realtà già stata adeguatamente presa in considerazione dalle precedenti istanze per fare decorrere l'inizio della nuova inabilità lavorativa proprio dalla data di consultazione di detto chirurgo, avvenuta appunto il 24 luglio 2006. A ciò si aggiunge che nel suo certificato, il dott. M. \_\_\_\_\_ si esprime unicamente sullo "stato attuale". Donde l'infondatezza manifesta, se non addirittura la temerarietà, dell'affermazione - comunque appellatoria e in quanto inammissibile in questa sede - secondo cui la relazione tecnica in parola doveva "condurre ad emettere un provvedimento favorevole alla declaratoria di sussistenza di una

incapacità lavorativa" in qualsiasi attività tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2006.

### **E. 2.3**

Il ricorso è infine manifestamente destituito di ogni fondamento pure nella misura in cui contesta di nuovo l'importo della rendita riconosciuta dall'amministrazione e chiede che esso venga di fatto stabilito nel 70% del reddito annuo medio determinante di fr. 50'616.-. Come già rilevato dal primo giudice, secondo il diritto svizzero applicabile (cfr. DTF 131 V 371 consid. 6.4 pag. 381 seg.; 130 V 51 consid. 4 e 5 pag. 52 seg.), il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29bis cpv. 1 LAVS in relazione con l' art. 36 cpv. 2 LAI ). L'insorgente che nemmeno in questa sede contesta gli elementi di calcolo della rendita utilizzati e indicati dall'UAIE nella propria decisione del 20 agosto 2010, si limita a non volere comprendere il sistema di calcolo delle rendite previsto dall'ordinamento svizzero in materia e a invocare un metodo di determinazione contrario a tale ordinamento.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all' art. 109 LTF . Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.